

**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE TOSCANA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013  
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

**Bando misura 123.b  
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali -  
sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali**

**Gennaio 2011**

**(Fondi 2011)**

***Indice***

- 1 Denominazione, codice e obiettivi della misura:
- 2 Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso
- 3 Tipologie di investimento ammissibili
- 4 Tipologie di spesa ammissibili
- 5 Localizzazione dell'investimento
- 6 Dimensione dell'intervento
- 7 Impegni e riduzioni
- 8 Tasse importi dei contributi
- 9 La domanda di aiuto
- 10 Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento
- 11 Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base
- 12 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

***Allegati***

## **1. Denominazione, codice e obiettivi della misura**

Denominazione: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii/art 28 Reg. (CE) 1698/05)

Codice della Misura: 123 - Sottomisura: 123.b

Obiettivi: la misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base; favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l'integrazione tra imprese).

La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività";
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale";
- "riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici";
- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili".

Il sostegno è concesso agli investimenti diretti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ai seguenti ambiti di intervento: miglioramento del rendimento economico, miglioramento della qualità delle produzioni, miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e miglioramento ambientale (vedi il successivo paragrafo 3.6 "*Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*").

In riferimento al miglioramento ambientale, la misura promuove, in particolare, la riduzione dei costi esterni ambientali derivanti dal trasporto delle materie prime dalle zone di produzione agli stabilimenti oggetto di finanziamento, collocando opportunamente tale aspetto tra quelli valutabili in fase di selezione delle domande.

## **2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso**

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 6.2.4 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: microimprese operanti nelle utilizzazioni forestali, nella raccolta, nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei.

Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Sono altresì ammissibili anche le imprese agro-forestali, singole o associate; che svolgono le attività sopra menzionate.

Tutti i soggetti sopra riportati, per poter presentare domanda:

- devono possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- devono possedere, esclusivamente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR (Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010 così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10) i beni interessati dagli interventi, con le limitazioni previste dal DAR e dal successivo paragrafo 3.3 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*";
- devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato al DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10) e di seguito elencati:

1. essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
3. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio;
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
5. nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel presente bando.

Limitatamente al suddetto punto 5), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale così come definita dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR), 2, 3, 4, 5, devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

I requisiti di accesso di cui al punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale" così come definite dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR), devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Inoltre, devono rispettare quanto previsto nei paragrafi successivi del presente bando.

Non possono presentare domanda le imprese singole o associate che non risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 così come indicato al successivo paragrafo 3.4 *"Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà"*.

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

- a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
- b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime di ciascuna impresa associata. Per la dimostrazione di tale impegno si applicano le condizioni di cui al successivo paragrafo 3.5 *"Vantaggi per i produttori agricoli di base"*.

### **3. Tipologie di investimento ammissibili**

Gli interventi previsti nel presente bando sono finalizzati a incrementare l'efficienza e rafforzare la competitività delle imprese del settore forestale impegnate nell'utilizzazione dei soprassuoli boschivi e/o nella raccolta dei prodotti secondari del bosco e nella loro trasformazione e

commercializzazione, attraverso la riduzione dei costi di produzione, l'aumento della qualità dei prodotti forestali, il sostegno di processi innovativi.

Per prodotti secondari del bosco si intendono funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, ed altri prodotti non legnosi spontanei cioè nati direttamente nei boschi, esclusi quelli coltivati nei terreni agricoli.

In particolare, sono ammissibili i seguenti investimenti:

### 3.1 - Investimenti materiali

**a) realizzazione, ristrutturazione funzionale o adeguamento di strutture destinate o da destinare, alle attività di raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, di prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco. Nell'ambito di tali interventi può essere previsto anche l'acquisto di terreni nel limite del 10% o di fabbricati nel limite del 30% del valore complessivo del progetto. Sono altresì comprese le spese relative alla realizzazione degli impianti (elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici, ecc.).**

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti investimenti:

I. realizzazione, ampliamento, ristrutturazione funzionale o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso seccatoi, mulini per la macinazione delle castagne, tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente o acquistati nell'ambito della presente azione;

II. acquisto di fabbricati o altre strutture fisse, compreso le relative pertinenze, limitatamente a quanto previsto al successivo paragrafo 8 "Tassi e importi dei contributi" del presente bando, purchè gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente;

III. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di impianti o piazzali permanenti, per lo stoccaggio del legname;

IV. acquisto di terreni, limitatamente a quello corrispondente alla proiezione dei fabbricati e/o di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento e nei limiti previsti al successivo paragrafo 8 "Tassi e importi dei contributi" del presente bando;

V. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali o acquistati nell'ambito della presente azione (esclusi quelli ad uso abitativo) e nella loro area di pertinenza;

VI. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto.

Gli interventi di cui ai punti precedenti sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni: raccolta, stoccaggio, conservazione, condizionamento, confezionamento, commercializzazione e prima trasformazione del legno, dei prodotti assimilabili (sughero) e dei prodotti secondari del bosco.

Sono in ogni caso esclusi i fabbricati destinati o da destinare a fini abitativi.

### ANNOTAZIONI

L'entità degli interventi deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda e, in particolare, al volume d'affari potenziale.

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Impegni" per le imprese di nuova costituzione, deve essere calcolato in base alle superfici boscate o alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni, fabbricati o altre strutture fisse è ammissibile alle condizioni

previste dal DAR e s.m.i. (paragrafi 3.3.3.2.4 "Acquisto di terreni" e 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili") e del successivo paragrafo 8 "Tassi e importi dei contributi".

**b) acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: 1) taglio, 2) allestimento, 3) concentramento, 4) esbosco 5) trasporto 6) prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione.**

Sono ammissibili a contributo gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nel successivo Allegato A) e finalizzate all'esecuzione delle operazioni di: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto, prima lavorazione eseguita all'imposto, compreso macchine o attrezzature per la sramatura, scortecciatura taglio e triturazione.

In particolare, è ammesso anche l'acquisto di trattrici gommate agricole purchè idonee ai lavori forestali e quindi abbiano gli adattamenti minimi riportati nell'Allegato B) al presente Bando e le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza.

Inoltre, le trattrici gommate agricole di cui sopra, nel caso in cui sia previsto vengano utilizzate per il concentramento e/o l'esbosco a strascico con verricello di materiale legnoso, devono essere dotate di:

- zavorra anteriore completa;
- zavorra delle ruote anteriori.

#### ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto di macchine ed attrezzature, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Impegni" per le imprese di nuova costituzione, è comunque vincolato al volume d'affari dell'impresa, cioè alla verifica della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni (scegliendo il parametro più favorevole all'impresa):

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature (vedi successivo Allegato A);

- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature (vedi successivo Allegato A).

In fase di completamento, tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili;

In ogni caso il beneficiario deve consegnare una dichiarazione sostitutiva nella quale siano indicate le superfici effettivamente tagliate nel periodo di riferimento.

Inoltre:

- i. le superfici forestali indicate nel successivo Allegato A) possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse ancorché presentate ad Enti diversi, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco lavorata" di cui al successivo all'Allegato A);
- ii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico

richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nel successivo all'Allegato A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dell'Ente locale competente;

- iii. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
- iv. la domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al punto ii) del successivo paragrafo 9.4 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto", fatto salvo quanto riportato ai punti successivi;
- v. l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature con importo del contributo richiesto superiore ai 50.000,00 € può essere autorizzato dall'Ente competente purchè sia allegata la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente di cui al punto iv) del successivo paragrafo 9.4;
- vi. l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nel successivo Allegato A), può essere autorizzato dall'Ente competente purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni precedentemente indicate e purchè sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente di cui al punto iv) del successivo paragrafo 9.4.

**c) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti legnosi o assimilabili (fino al livello di prodotti legnosi finiti grezzi o di prodotti legnosi semilavorati, esclusi i pannelli), compreso macchine o attrezzature per la pellettizzazione. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.**

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature o le realizzazioni stabili idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura quali:

- I. rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine,
- II. bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- III. macchine o attrezzature per la pellettizzazione;
- IV. macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- V. attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- VI. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

#### ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto delle macchine ed attrezzature sopra menzionate deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto al volume d'affari dell'impresa, nonché agli sviluppi prospettati

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Impegni" per le imprese di nuova costituzione, è calcolato in base alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

**d) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione tecnologica e aziendale.**

E' ammesso a contributo l'acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione dei prodotti secondari del bosco.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature o realizzazioni stabili idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio.
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

**ANNOTAZIONI**

L'accesso ai benefici per l'acquisto delle macchine ed attrezzature sopra menzionate deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto al volume d'affari dell'impresa, nonché agli sviluppi prospettati

Tale volume d'affari, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Impegni" per le imprese di nuova costituzione, è calcolato in base alle quantità lavorate nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda o in base alla media dei tre esercizi precedenti, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa.

**e) adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza;**

Sono ammessi a contributo l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi o l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e s.m.i., quali:

- cassette di pronto soccorso;
- apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere compresa la segnaletica verticale;
- dispositivi di protezione individuali (DPI), quali tute, pantaloni antitaglio, salopette, giacche, gambali, visiere, occhiali, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature, ecc.;
- dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature in disponibilità dell'azienda;
- altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- box mobili da cantiere per ricovero personale e box mobili da cantiere per servizi igienici;
- acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio;
- acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio;
- acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di raccolta e lavorazione;

- interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A).

Il numero e le caratteristiche dei DPI o delle altre attrezzature per le quali è richiesto il finanziamento devono essere sempre commisurati e riferiti al numero effettivo e alla tipologia di addetti.

***f) realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'azienda o dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali,***

Rientra in questa tipologia la realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata ad un utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali.

Sono ammessi a contributo gli impianti che (per le definizioni utilizzate si fa riferimento al decreto legislativo 192/2005 e s.m.i.):

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 kWt e 1000 kWt (1 MWt);
- b) utilizzino biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi. Non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;
- c) siano destinati principalmente alla produzione di energia termica. La produzione di energia elettrica e/o frigorifera è ammissibile solo se abbinata alla produzione di energia termica;
- d) siano dimensionati correttamente in funzione delle esigenze termiche dell'azienda e descritte nel progetto;
- e) rispettino le caratteristiche tecniche di cui all'Allegato C) al presente bando;
- f) abbiano una garanzia non inferiore a 2 anni, che interessi l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento. Tale garanzia deve essere estesa a 3 anni per le caldaie, (generatore termico);
- g) rispettino quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati.

#### ANNOTAZIONI

Gli impianti finanziabili possono essere realizzati nelle zone rurali di tutto il territorio regionale, purché all'interno della sede dell'impresa e comunque all'interno di centri abitati con popolazione residente non superiore a 500 abitanti.

Per centro abitato si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada" (D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.).

Sono ammissibili a finanziamento, oltre a quanto previsto nel successivo paragrafo 4 "*Tipologie di spesa ammissibili*" del presente bando, i costi relativi a:

- I. realizzazione, ristrutturazione e/o adeguamento o acquisto di strutture edili per l'allocazione dell'impianto e per lo stoccaggio del materiale combustibile e le spese per le opere accessorie e gli allacciamenti per la fornitura di servizi esterni. Tali spese per essere

ammissibili non possono nel complesso superare il 30% del valore complessivo del progetto e comunque non possono superare i seguenti rapporti:

- 20.000,00 € per impianti di potenza fino a 100 kWt;
- 40.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 101 e 200 kWt;
- 80.000,00 € per impianti di potenza compresa tra 201 e 500 kWt;
- 100.000,00 € per impianti di potenza superiore a 501 kWt;

*//.* acquisto, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore, impianti di cogenerazione ed impianti per la produzione di energia frigorifera che utilizzino come fonte energetica i combustibili di cui sopra, e dei sistemi di estrazione del combustibile. Gli impianti devono rispondere alle norme vigenti in termini di rendimenti, di livelli di sicurezza e di emissioni;

*///.* realizzazione della rete aziendale di distribuzione dell'energia termica prodotta con impianti a biomasse.

La realizzazione degli investimenti di cui ai precedenti punti */* e *///* sono vincolati alla realizzazione contemporanea (o all'interno di unico progetto) degli investimenti di cui al punto *//*.

Le spese per i generatori termici comprensivi di meccanismi controllo elettronico, serbatoi inerziali, impianti di abbattimento delle emissioni, tutte le opere idrauliche ed elettriche, escluse le opere edili connesse alla centrale e quelle della rete di teleriscaldamento sono ammissibili nel limite massimo di 330,00 €/kWt di potenza termica utile dell'impianto.

Sono ammissibili le spese relative alla rete di distribuzione dell'energia termica nel limite massimo di 3 metri lineari di rete per kW di potenza termica utile installata.

Infine, il beneficiario deve sottoscrivere un impegno quinquennale, a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ente competente della comunicazione di conclusione degli investimenti autorizzati, a utilizzare la caldaia solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento.

In caso di cogenerazione il beneficiario deve dichiarare che l'impianto non beneficia ne beneficerà di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conti interessi nel rispetto della normativa vigente (L. 224/2007 e smi). Si precisa che se l'impianto di cogenerazione realizzato è gestito in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati con le biomasse agroforestali di cui all'articolo 4 del presente bando è riconosciuto un contributo del 40% del costo dell'investimento (ai sensi dell'art. 42 della legge 23 luglio 2009, n 99).

#### ***g) investimenti materiali finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale***

Rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:

- I la depurazione delle acque reflue;
- II il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- III riduzione dei consumi idrici di acque primarie;

Rientrano tra le tipologie di investimenti materiali di cui alle precedenti lettere a), c) e d) anche gli investimenti di seguito specificati finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria per quanto riguarda:

- la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue, di scarico delle lavorazioni, di tipologia di impianto superiore a quello minimo idoneo previsto dalla L.R. 20/2006 e regolamenti attuativi;
- la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione

dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua mediante l'utilizzo delle acque reflue per una quantità pari ad almeno il 60% della quantità totale di acqua utilizzata nel ciclo produttivo. Tali impianti debbono possedere i requisiti minimi, ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i. e dei suoi regolamenti attuativi, per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo che, dove necessario, deve essere preventivamente concertato con le competenti A.S.L.;

- per la realizzazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo di acque meteoriche in funzione di utilizzare la risorsa da scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 50 per mq. di superficie relativa alle coperture esistenti nello stabilimento produttivo oggetto di finanziamento.

Nella tipologia di investimenti sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, vasche di stoccaggio e locali di controllo.

### 3.2 - Investimenti immateriali:

- a) ricerche e analisi di mercato;
- b) attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti (compreso la certificazione della catena di custodia PEFC o FSC);
- c) progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
- d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco;
- e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e sociali/etiche.

Gli investimenti immateriali di cui sopra sono ammissibili nei limiti e con le modalità di cui ai successivi paragrafi 3.3 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"* e 4 *"Tipologie di spesa ammissibili"*, e solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi delle lettere a) fino a f) del paragrafo 3.1 del presente bando.

### 3.3 - Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Ai fini del presente Bando il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali).

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili.

In generale, per essere ammissibili gli interventi devono perseguire il miglioramento del rendimento globale dell'impresa in almeno uno degli aspetti specifici elencati nella Tabella 1 *"Aspetti specifici relativi al miglioramento del rendimento globale dell'impresa"* di cui al paragrafo 3.6 del presente bando.

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- i) il sostegno è limitato agli investimenti connessi all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti del bosco. Pertanto gli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle operazioni di: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segazione industriale in fabbrica del legname tondo, escluso la trinciatura e la sfogliatura;

Sono quindi escluse le:

- a) imprese (o industrie) per la produzione di mobili;
- b) cartiere;
- c) imprese (o industrie) per la produzione di pannelli e compensati;

Al contrario sono ammesse anche le imprese di trasformazione che producono prodotti non lavorati del legno destinati alla produzione di energia (cippato, legna da ardere);

- ii) gli interventi devono essere cantierabili nei termini e nei modi previsti dal paragrafo 2.2 "*Cantierabilità degli investimenti*" dell'Allegato al DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10;
- iii) l'inizio dei lavori/acquisto/investimenti deve essere conforme a quanto stabilito ai paragrafi 2.3 "*Inizio lavori*" dell'Allegato DAR e s.m.i. e al paragrafo 3.3.3.1.1 "*Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*" del DAR e s.m.i.;
- iv) le Società e le ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria sono tenute a presentare bilanci relativi ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda al fine di dimostrare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 3.4 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*" e 3.5 "*Vantaggi per i produttori agricoli di base*";
- v) il sostegno è concesso a condizione che sia garantita una ricaduta positiva sui produttori forestali di base come fornitori del legno e di prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco. A tale scopo, le imprese richiedenti devono dimostrare che per la loro attività utilizzano prevalentemente prodotti di propria produzione, compreso quelli derivanti dall'acquisto in piedi di soprassuoli boschivi, e/o forniti direttamente dai produttori forestali di base (vedi successivo paragrafo 3.5);
- vi) il sostegno per investimenti finalizzati alla commercializzazione realizzati da imprese di trasformazione singole o associate è concesso esclusivamente per la vendita prevalente di prodotti lavorati o trasformati direttamente;
- vii) il sostegno non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*" e s.m.i. (vedi successivo paragrafo 3.4 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*");
- viii) gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza; a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
- ix) non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva;
- x) gli investimenti immateriali di cui al precedente paragrafo 3.2 sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile;
- xi) nel caso di investimenti relativi alla realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energie da fonti rinnovabili con utilizzo esclusivo all'interno dell'impresa dell'energia prodotta (di cui al paragrafo 3.1 lettera f), la potenza degli impianti non deve essere superiore ad 1 MWt;
- xii) le domande di aiuto possono riguardare uno o più tipologie di investimenti materiali e/o immateriali, di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2;
- xiii) gli investimenti per l'acquisto di macchine e attrezzature per impianti fissi di trasformazione e/o di commercializzazione, non sono ammissibili se non riferiti a macchinari o attrezzature che siano collocati direttamente nella struttura organizzativa dell'impresa di trasformazione e commercializzazione beneficiaria di finanziamento;

- xiv) sono finanziabili le strutture per la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura solo se collegati direttamente e all'interno della struttura organizzativa ad un'attività di prima trasformazione dei prodotti medesimi;
- xv) il progetto e le relazioni tecniche presentate di cui al successivo paragrafo 9.4 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*" devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Tale soggetto tecnico deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale quando previsto dalla normativa vigente;
- xvi) in appendice al progetto o alla relazione e per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 3.1 del presente bando deve essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alla manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno, di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento;
- xvii) il Piano di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento deve essere restituita al richiedente, debitamente vistata, al momento del rilascio dell'atto di assegnazione;
- xviii) le operazioni previste nel Piano di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i.;
- xix) nel caso di imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, l'acquisto delle macchine e attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente paragrafo 3.1, è ammissibile nel caso in cui il beneficiario si impegni a conseguire un volume d'affari atto a giustificare gli investimenti e indicato nella descrizione degli stessi contenuta nel presente bando. Tale volume d'affari deve essere calcolato in base alle quantità lavorate nell'esercizio successivo alla presentazione della domanda di pagamento o in base alla media dei tre esercizi successivi, scegliendo il parametro più favorevole all'impresa. La dimostrazione di tale volume d'affari deve essere effettuata alla fine del terzo esercizio finanziario successivo alla presentazione della domanda di pagamento, tramite l'invio all'Ente competente dei gli stessi documenti allegati dalle altre imprese in fase di completamento per la dimostrazione del volume d'affari. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di ottemperare a detto impegno, saranno applicate le sanzioni previste nei casi di mancato rispetto degli impegni che costituiscono requisiti di accesso;
- xx) durante la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., la composizione dell'UTE/UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate, a completamento della domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità della dimensione dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purchè sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al precedente paragrafo 3 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 226 (limitatamente a tutti gli interventi di prevenzione) e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: realizzazione di strutture, acquisto macchine, adeguamento della sicurezza, ecc.).

#### 3.4 - Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

Ai fini del presente bando non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono presentare domanda, quelle che presentano i requisiti sotto indicati:

- l) Società e ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria:

- a) le Società a responsabilità limitata che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
  - b) le Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della Società, ovvero le ditte individuali, che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
  - c) tutte le altre Società e le ditte individuali per le quali non ricorrono le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- II) Società e imprese di nuova costituzione, che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, e imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria ma hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
- a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
  - b) il Certificato di Vigenza (rilasciato dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) dal quale risulti che in capo alla Società o all'impresa non risultano stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che negli ultimi 5 anni non risultano in capo alla Società o all'impresa dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
  - c) Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
- III) Imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
- a. un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
  - b. Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
  - c. una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che in capo al richiedente non esistono dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

### 3.5 - Vantaggi per i produttori forestali di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione forestale di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata, e/o commercializzata nell'impianto medesimo o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti.

Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati oppure da acquisto diretto da produttori di base. Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base:

a) in caso di conferimento:

- per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione o di raccolta/utilizzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione o di raccolta/utilizzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori di base, deve essere assunto un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna, per tutta la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., ad acquistare, anche tramite contratti di acquisto di bosco in piedi, i prodotti necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto o raccolti/utilizzati con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, direttamente da produttori di base.

La dichiarazione deve contenere almeno l'indicazione della tipologia e della percentuale di prodotto trasformato nell'impianto oggetto di aiuto o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, che si impegna ad acquistare nel periodo di riferimento;

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare con idonea documentazione e per ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, l'applicazione dell'impegno unilaterale d'acquisto così come disposto nel presente paragrafo;

3. L'applicazione dell' impegno unilaterale di acquisto decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni;
4. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

a) in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese,:

- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti forestali, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

b) in caso di altre imprese:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agro-forestali di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento, sulla base delle fatture di acquisto della materia prima o dei contratti di acquisto dei boschi in piedi. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando;
- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici forestali a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento.

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 5 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile all'ufficio competente provinciale. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Provincia o Comunità Montana, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per ulteriori 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato;

5. le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai i soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 2 "*Soggetti ammessi a presentare domanda*" facendo però riferimento al valore dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco spontanei commercializzati.

### 3.6 - Miglioramento del rendimento globale dell'impresa

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nella successiva Tabella 1.

Tabella 1: Aspetti collegati al miglioramento del rendimento globale dell'impresa	
Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa e al momento della domanda di pagamento mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti e/o realizzati ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

- il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo superiore a 70.000,00 €;
- il 50% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo compreso tra 30.000,00 € e 70.000,00 €;
- 80% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo inferiore a 30.000,00 €.

#### **4 Tipologie di spesa ammissibili**

Per quanto concerne le spese ammissibili oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal capitolo 3 "*Spese ammissibili*" del DAR e s.m.i.

In particolare si ricorda che, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.4. "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre secondo quanto stabilito nel DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.1. "*Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento*".

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si può ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- *Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010;*
- *al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- *al Bollettino degli Ingegneri;*
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e /o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS oggetto della domanda.

Infine, si precisa che sono comunque ammissibili anche:

- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori (al netto delle opere accessorie e delle spese generali), quali:
  - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;

- le spese generali, così come previsto dal paragrafo 3.3.3.2.12. "*Spese generali*" del DAR e s.m.i., nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono, ad eccezione che nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza e di cui alle lettere b), c), d), e) del paragrafo 3 del presente bando, per i quali gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono;

- i costi degli interventi di cui al paragrafo 3.2 del presente bando sono ammissibili solo se sono legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali e va riferito ad entrambi gli interventi se richiesti nell'ambito della stessa domanda.

Non sono invece ammissibili, oltre a quanto previsto nel DAR e s.m.i. o nei paragrafi precedenti, le seguenti tipologie di spese:

- a) lavori, opere o acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- b) opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
- c) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi specificatamente indicati nel presente bando;
- d) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- e) spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
- f) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g) acquisto di autovetture;
- h) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- i) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- j) investimenti in natura o lavori in economia.

## **5 Localizzazione dell'investimento**

Tutto il territorio regionale.

Gli interventi di cui alla presente misura non possono essere realizzati nel territorio dei Comuni per i quali è non prevista l'attivazione della misura all'interno del Piano Locale di Sviluppo Rurale delle singole Province.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.3.3.3.4. "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e 3.3.3.3.5. "*Localizzazione degli Investimenti immateriali*".

## **6 Dimensione dell'intervento**

Per tutti gli interventi di cui al presente bando, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 8 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie minima o massima di intervento.

## **7 Impegni e riduzioni**

### 7.1 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. e nel presente bando.

Inoltre si impegna a:

1. l'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di manutenzione approvato dall'Ente competente;
2. utilizzare i generatori termici realizzati in base a quanto previsto alla lettera f) del precedente paragrafo 3.1, solo con il combustibile specificato nel certificato di rendimento per un periodo pari a quello di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i.;
3. le imprese costituite non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, nel caso abbiano richiesto l'acquisto delle macchine e attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente paragrafo 3.1, si impegnano altresì a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, il volume d'affari previsto e necessario a giustificare gli acquisti effettuati;
4. presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati;
5. non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento, fatto salvo il servizio di "scambio sul posto".

### 7.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

## **8 Tassi e importi dei contributi**

L'intervento è previsto sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile.

È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5.1 "*Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)*" dell'Allegato al DAR e s.m.i.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06.

Pertanto, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis'.

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo concedibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

Inoltre, per la determinazione del contributo, valgono le seguenti indicazioni:

- per l'acquisto fabbricati, la spesa ammissibile non può superare il 30% della spesa

totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto fabbricati) richiesti nell'ambito della lettera a) del paragrafo 3.1 del presente bando;

- per l'acquisto terreni, la spesa ammissibile non può superare il 10 % della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto terreni) richiesti nell'ambito della lettera a) del paragrafo 3.1 del presente bando;

- l'ammontare della spesa totale ammissibile per l'acquisto di beni immobili (terreni e/o fabbricati) non può in nessun caso eccedere l'importo di 120.000,00 €.

L'ammontare delle percentuali di contributo erogabile per l'acquisto dei terreni o degli immobili è oggetto di verifica anche in sede di accertamento finale. Il mancato rispetto delle limitazioni relative alla spesa ammissibile per l'acquisto dei fabbricati o dei terreni comporterà la riduzione del contributo ammissibile al fine di riportarlo nei limiti previsti.

## **9 La domanda di aiuto**

### 9.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31/03/2011.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nelle annualità successive, invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

### 9.2 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

### 9.3 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda aiuto, così come previsto al paragrafo 1 "*Condizioni generali*" dell'Allegato al DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10), deve essere presentata (o rettificata, nel caso di domande risultate ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi nelle precedenti annualità) esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it). Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti'). Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate e attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 123b "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali" dell'Allegato al DAR (approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10).

La domanda deve essere presentata all'ente competente (Provincia, Comunità Montana, Unione dei Comuni) con riferimento all'ubicazione dell'UTE/UPS interessata dagli investimenti.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

#### 9.4 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo 3.1.5.1 "*Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)*" dell'Allegato al DAR e s.m.i., con le modalità e i tempi previsti al paragrafo 3.1.5.2. "*Completamento della domanda di aiuto*" dello stesso Allegato.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento per gli interventi di cui alla lettere a), f), g) del precedente paragrafo 3.1. Tale progetto, redatto e firmato da un tecnico competente, deve contenere:
  - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
  - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione, e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
  - la descrizione del collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici elencati al paragrafo 3.6 "*Miglioramento del rendimento globale dell'impresa*";
  - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali interessate all'intervento;
  - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
  - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
  - nel caso di acquisto o realizzazione di fabbricati, planimetrie degli edifici oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100;
  - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
  - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente paragrafo 3.1 e per gli interventi di cui al paragrafo 3.2. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici, deve contenere:
  - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settore di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
  - la descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
  - la descrizione del collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno

uno degli aspetti specifici elencati al paragrafo 3.6 *"Miglioramento del rendimento globale dell'impresa"*;

- l'individuazione su cartografia catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
  - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con riferimento alla produzione di qualità;
  - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi.
- iii. alla documentazione di cui al punto precedente e a quello successivo, in caso di investimenti materiali o immateriali, deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.2. *"Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa"*;
- iv. nel caso in cui la domanda preveda l'acquisto di macchine o attrezzature per un importo del contributo richiesto superiore a 50.000,00 € o non ricomprese nel successivo Allegato A), la relazione deve essere redatta e firmata da un soggetto tecnico competente\_e deve contenere una valutazione dell'opportunità degli acquisti in rapporto alla situazione aziendale e in particolare a:
- numero, qualificazione e tipologia di contratto dei lavoratori dell'azienda;
  - dotazioni macchine aziendali al momento della domanda;
  - rapporto tra le caratteristiche delle macchine/attrezzature da acquistare e delle caratteristiche dei popolamenti gestiti dal richiedente e delle caratteristiche topografiche, morfologiche di accessibilità dell'azienda (pendenza, accidentalità, ecc.);
  - tempo di utilizzo previsto e funzioni a cui le macchine/attrezzature saranno destinate;
- v. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione;
- vi. il Piano di manutenzione (interventi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3.1);
- vii. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso prevista dal paragrafo 3.3.3.2.5 *"Acquisto e possesso di beni immobili"* del DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10;
- viii. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo 3.4 *"Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà"*;
- ix. documentazione relativa alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
- statuti, regolamenti, contratti di consorzio o altri atti costitutivi di Società;
  - dichiarazione di impegno unilaterale di acquisto relativamente all'approvvigionamento della materia prima proveniente dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare e/o commercializzare nell'impianto oggetto di finanziamento o raccolta/utilizzata con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento. Tale dichiarazione deve contenere l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 3.5 *"Vantaggi per i produttori di base"*;
  - nei casi di produzione di base propria, documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la superficie forestale utilizzata e la quantità di prodotto ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento o raccolto/utilizzato con le macchine e attrezzature oggetto di finanziamento;
- x. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili la documentazione relativa alle condizioni previste ai paragrafi 3.3.3.2.4 *"Acquisto di terreni"* e 3.3.3.2.5 *"Acquisto e possesso di beni immobili"* del DAR e s.m.i.;
- xi. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio

- immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento;
- xii. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità delle spese previste. Su tale computo devono essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature;
  - xiii. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività,, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
  - xiv. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
  - xv. copia del preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali di cui al paragrafo 3.2 del presente bando);
  - xvi. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - xvii. quando pertinente, la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti delle condizioni di accesso relative ai beneficiari, di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato al DAR (Revisione 14 approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10);
  - xviii. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

#### ***10 Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)***

Oltre a quanto espressamente previsto al paragrafo 3.1.5.4 "*Domanda di pagamento*" dell'Allegato al DAR e s.m.i., alla domanda di pagamento deve essere allegata almeno la seguente documentazione (quando pertinente):

- relazione finale, firmata da un tecnico abilitato in caso di richieste superiori a 50.000 €, con particolare approfondimento relativo al conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento.

#### ***11 Comunicazione della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base***

Il beneficiario, nei tempi e con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.5 "*Vantaggi per i produttori forestale di base*", a ciascuna scadenza annuale a partire dalla data di decorrenza dell'impegno quinquennale assunto, deve dare comunicazione del mantenimento degli obblighi previsti al fine di garantire la partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli di base ai vantaggi economici.

A tale comunicazione il beneficiario deve allegare la documentazione richiesta al precedente paragrafo 3.5.

Contestualmente e quando pertinente, le imprese di nuova costituzione devono allegare anche la documentazione necessaria al rispetto degli impegni relativi al volume d'affari collegato agli interventi sulle strutture aziendali o all'acquisto di macchine e attrezzature - di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente paragrafo 3.1.

## **12 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR 14 approvato con la Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10 e n. 992 del 22/11/10. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Capitolo 3 "*Spese Ammissibili*" del DAR e all'Allegato al DAR "*Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari*" e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari;
- Modalità di sottoscrizione della domanda;
- Domande parzialmente finanziabili;
- Limitazioni ed esclusioni;
- Condizioni di accesso relative ai beneficiari;
- Cantierabilità degli investimenti;
- Inizio lavori;
- Impegni;
- Minimali e massimali;
- Tempistica;
- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento della domanda di aiuto;
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Varianti in corso d'opera;
- Proroghe dei termini;
- Cessazione di attività o cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domande di pagamento;
- Correzione errori palesi;
- Recupero;
- Monitoraggio
- Fasi del procedimento;
- Criteri di selezione delle operazioni finanziate;
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente;
- Subentro;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

**Allegato A):**

**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale lavorata dai beneficiari (Punto 3.1.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATA (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motoseghe</li> <li>• Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati</li> <li>Asta potatrice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decespugliatori portati</li> <li>- Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW e 15 kW</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processor (allestitrice)</li> <li>- Harvester (abbattitrice/allestitrice)</li> <li>- Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice)</li> <li>- teste abbattitrici</li> <li>- teste processor</li> <li>- teste harvester</li> </ul>
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verricelli</li> <li>- Canalette</li> <li>- Rimorchi trazionati</li> <li>- Gabbie affastellatrici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skidder (trattore articolato)</li> <li>- Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forwarder (trattore articolato)</li> </ul>

**Allegato A):**

**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale lavorata dai beneficiari (Punto 3.1.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATA(HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Trasporto	- Piccoli semoventi di potenza inferiore 5 kW	- Semoventi forestali cingolati con potenza compresa tra 5 e 15 kW - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatrici forestali	- Trasporter (trattore con cassone)	- Camion senza rimorchio idonei al trasporto di legname	Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo condizionamento		- Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore, o motrice che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili (compreso eventuale rimorchio per il trasporto) - Imballatrici	- Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e i 100 kW	Cippatrici medio-grandi con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101-130 kW	- Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW

**Allegato A):**

**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale lavorata dai beneficiari (Punto 3.1.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATA(HA) TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Miglioramento fondiario			- Escavatori retroportati - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 62 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza compresa tra 63 e 90 kW;  Escavatori cingolati di potenza massima di 90 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 90 kW;  - Escavatori cingolati di potenza massima superiore ai 90 kW
Lavori manuali di supporto	- Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute.				

**Allegato A):**

**Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale lavorata dai beneficiari (Punto 3.1.b del presente Bando)**

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATA (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni (Indipendentemente dalla superficie boscata lavorata)	Attrezzature e macchine medio – piccole (4 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medie (8 ha di bosco)	Attrezzature e macchine medio/grandi (16 ha di bosco)	Attrezzature e macchine grandi (40 ha di bosco)
Lavori forestali vari			<ul style="list-style-type: none"><li>- Trattori gommati forestali di potenza compresa fra i 35 e i 100 kW</li><li>- Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 90 kW</li><li>- Trattori gommate agricole adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 90 kW</li><li>- Semoventi idonei ai lavori forestali, con o senza cestello, di potenza compresa tra 16 kW e 90 kW</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trattori gommati forestali di potenza superiore ai 100 kW</li></ul>	

## ***Allegato B):***

### ***Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 3.1.b del presente Bando)***

I trattori gommati per poter essere considerati idonei all'utilizzazione forestale e quindi essere ammissibili a finanziamento in base a quanto previsto dal presente bando, devono avere i seguenti adattamenti minimi:

#### **a. Protezioni posto guida**

La cabina dovrà essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldata, costituita da filo con diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 50x50 mm, montata su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio dovrà essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro, o equipollente se quadrangolare, e spessore di 5 mm. Gli sportelli devono essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche.

La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina, a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedalieri. La parte protettiva del parabrezza dovrà essere sfilabile per la circolazione su strada.

#### **b. Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici**

Le protezioni del motore, trasmissione e organi meccanici devono essere realizzate mediante carenatura in lamiera di acciaio opportunamente sagomata, a difesa della parte ventrale, delle parti laterali e del ponte anteriore del trattore. La carenatura dovrà proteggere anche tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc, e nella parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre nelle parti laterali potrà avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora, invece, i fianchi della carenatura svolgano funzione portante, anche questi devono essere realizzati con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, dovrà proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni e, se non necessario per l'assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore.

Le carenature devono essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione, anche mediante la predisposizione di sportelli d'accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura devono garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all'altezza del cofano.

#### **c. Protezioni della calandra**

La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d'aria devono essere protette da una griglia in rete metallica con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm, montata su un telaio e saldamente ancorata alla struttura portante del trattore.

#### **d. Protezione del serbatoio**

Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, dovrà essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm.

#### **e. Pneumatici**

I pneumatici devono essere di tipo "Forestale" o ad essi assimilabili, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) compreso tra 8 e 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici, e fra 132 e 152, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici.

Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici devono essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola).

***Allegato B):***

***Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 3.1.b del presente Bando)***

Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro (minimo 12 mm di diametro).

f. Gradini

I gradini devono essere di tipo antiscivolo; quello più basso dovrà essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo.

### ***Allegato C)***

#### ***Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (Punto 3.f del presente bando)***

Ai fini del presente bando sono finanziabili gli interventi per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale: Tali impianti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- per la fornitura di energia termica a servizio di nuove costruzioni, devono essere dimensionati in base alla D. Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni. E' ammesso un aumento del 20% del dimensionamento ottenuto in base alla D. Lgs 192/2005 e s.m.i. fermo restando il limite massimo di 45 W/mc. Per i progetti o per quelle parti di essi che prevedono la fornitura di energia termica ad edifici già esistenti, il dimensionamento dell'impianto in fase preliminare potrà avvenire in base ai consumi pregressi;
- per la produzione di energia frigorifera, devono essere progettati ai sensi della L 46/90 e s.m.i., e dovranno essere alimentati dal calore prodotto dai generatori di calore di cui al punto precedente. Il generatore termico a servizio dell'impianto frigorifero non deve avere una potenza superiore a 1, 7 volte la potenza del gruppo frigo stesso.
- nella progettazione degli impianti si deve tener conto di quanto indicato e/o previsto nella D.G.R. 1325 del 15/12/2003 e s.m.i. e negli atti ad essa collegati;
- devono essere realizzati nel rispetto della normativa o dei regolamenti vigenti relativi alla progettazione, installazione e gestione degli impianti in oggetto e in particolare:
  - a) per caldaie di classe 3, abbiano rendimenti verificati in funzione del biocombustibile utilizzato, desumibili dal certificato rilasciato da ente terzo, superiori o uguali a quelli definiti dalla norma EN 303-5;
  - b) per caldaie con potenza nominale superiore a 300 kWt, abbiano rendimento verificati in funzione del biocombustibile utilizzato desumibile da certificato rilasciato da ente terzo, e comunque sempre superiore a 85%;
  - c) rispettino quanto previsto nella parte V del D. LGS. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. relativamente ai valori minimi di emissione e per quanto riguarda la gestione delle ceneri;
  - d) rispettino quanto disposto dalla L. 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i.;
- abbiano le seguenti caratteristiche tecniche minime:
  - a) le caldaie devono essere dotate di sonda lambda per il controllo della regolazione dell'aria;
  - b) gli impianti con caldaie di potenza nominale superiore a 100 kWt, devono essere dotati di canne fumarie ad almeno 3 giri di fumo, interruttori di apertura porte con aspirazione automatica dei fumi in apertura, termostato di regolazione e di sicurezza, meccanismo di inondazione del sistema di alimentazione e del deposito della biomassa, controllo della temperatura della camera di combustione con controllo dell'aria immessa e/o dell'afflusso di combustibile o azionamento allarme, griglia di combustione in materiale resistente al calore, meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia, compreso contatori di calore;
  - c) le caldaie, quando tecnicamente possibile, devono essere dotate di griglia di combustione mobile;
  - d) gli impianti fino a 300 kWt, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico (accumulatori inerziali) installati e dimensionamenti nel rispetto della norma En 303/5.
  - e) per gli impianti di potenza nominale superiore, devono essere dotati di serbatoi per l'accumulo termico di capacità almeno pari a 4000 litri per potenza tra 301 e 400 kWt e di almeno 5000 litri per potenze da 401 e 500 kWt;
  - f) devono essere dotati di alimentazione automatica tramite coclea o spintori;

***Allegato C)***

***Caratteristiche tecniche ed elementi progettuali per la realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale (Punto 3.f del presente bando)***

g) devono essere dotati di sistemi di estrazione automatica della cenere solo per i generatori a biomassa legnosa;

h) l'eventuale rete sia realizzata in materiale idoneo a garantire la minima dispersione termica (max diminuzione ammissibile: 2 °C per ogni Km di rete) e la massima durata nel tempo, e abbia una lunghezza comunque non superiore i 3 metri lineari per ogni kWt di potenza utile installata;

**Allegato D)**

**Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)**

<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>	<b>INDICE BOSCOSITA' (%)</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>	<b>INDICE BOSCOSITA' (%)</b>
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LUORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

**Allegato D)**

**Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)**

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

**Allegato D)**

**Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)**

<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>	<b>INDICE BOSCOSITA' (%)</b>	<b>COMUNE</b>	<b>PROV.</b>	<b>INDICE BOSCOSITA' (%)</b>
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			